

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	167
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	167
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Provvidenze in dipendenza delle alluvioni e mareggiate verificatesi in Italia dal- l'agosto 1958 a tutto l'ottobre 1959. (1679)	167
PRESIDENTE	167, 169, 171, 172, 174, 176 178
DE' COCCI, <i>Relatore</i>	167, 172
TOGNI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	169, 171 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
CASSIANI	171, 172
MICELI	171
BIAGGI FRANCANTONIO	172, 176
ANGELINI GIUSEPPE	172, 173
BONTADE MARGHERITA	172
RIPAMONTI	173, 178
MISEFARI	174, 175, 178
DI NARDO	175
ORLANDI	175
ARENELLA	175
DE PASQUALE	176
BUSETTO	177

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Marconi.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Pucci Ernesto, Gagliardi, Miceli, Grilli, Quintieri e Fornale sostituiscono, rispettivamente, i deputati Alessandrini, Biagioni, Bottonelli, De Vito Antonio, Sarti e Viviani Arturo.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze in dipendenza dalle alluvioni e mareggiate verificatesi in Italia dall'agosto 1958 a tutto l'ottobre 1959 (1679).

PRESIDENTE: L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze in dipendenza dalle alluvioni e mareggiate verificatesi in Italia dall'agosto 1958 a tutto l'ottobre 1959 ».

L'onorevole De' Cocci ha facoltà di svolgere la relazione.

DE' COCCI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come voi tutti saprete, il nostro paese, che già presenta di per se situazioni di squilibrio e di depressione, negli ultimi quindici mesi è stato nuovamente colpito da gravi calamità naturali.

Nell'agosto 1958 si sono verificate quelle del Piemonte e della Val d'Aosta con violenti nubifragi che hanno arrecato sensibili danni, sopra tutto nella provincia di Novara.

La seduta comincia alle 11,10.

CIBOTTO, *Segretario*. Da lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Nei successivi mesi di ottobre, novembre e dicembre 1958 alluvioni e mareggiate di eccezionale violenza hanno colpito il Veneto, l'Emilia, la Toscana, la Calabria e la Sicilia. Anche in queste occasioni si sono verificati gravi danni alle strade, alle case di abitazione, ad edifici pubblici e, inoltre, ad opere idrauliche e igieniche. Soltanto in questo periodo sono risultate danneggiate 860 case in Calabria, 150 in Emilia e 1715 in Sicilia.

Altre alluvioni, sotto forma di violente grandinate, si sono verificate nei mesi di marzo-aprile 1959, rispettivamente, nelle Marche e nell'Abruzzo-Molise, nonché, nel successivo agosto, nella provincia di Arezzo.

Infine, eccezionali precipitazioni atmosferiche hanno investito, nei mesi di settembre-ottobre, tutta la fascia costiera da Falconara a Sant'Elpidio, causando immensi danni, sia ad opere pubbliche che a beni mobili ed immobili di proprietà privata, a Recanati, Porto Potenza Picena, Porto Civitanova, Porto San Giorgio, Fermo.

Ha sofferto particolarmente, più di ogni altro località, la città di Ancona, dove si lamenta anche la perdita di vite umane e dove la parte nuova della città ha subito gravissimi danni. Si sono riscontrati, in particolare, allagamenti di strade, acquedotti e fognature le quali, esplodendo, hanno riversato nelle vie acqua e fango; i morti ascendono a nove, i feriti a quaranta; le abitazioni gravemente danneggiate nella sola città di Ancona sono 245, di cui 19 rese inabitabili. I danni denunciati dal Comune ascendono a circa un miliardo e mezzo.

In tutte le località colpite, il Ministero ha autorizzato i Provveditorati regionali alle opere pubbliche ad eseguire lavori di pronto intervento, stanziando, con encomiabile sollecitudine, la somma di 350 milioni di lire; purtroppo, quando tutti gli sforzi erano rivolti a questa opera di riorganizzazione, è venuta la nuova alluvione del 5 ottobre che ha avuto conseguenze disastrose per aver trovato i lavori di pronto intervento non ancora giunti a conclusione. Con questa seconda calamità, 199 aziende commerciali sono state distrutte per quanto riguarda tutte le scorte morte, 147 abitazioni sono state invase dalle acque e la metà di esse dichiarate inabitabili.

Pensate al dramma di queste popolazioni che, tornate a casa e ripresa la loro attività a costo di gravi sacrifici, si sono trovate di nuovo sul lastrico, sia per quanto riguarda le abitazioni, sia per quanto concerne le attività economiche; in alcune zone vi è addirittura una situazione di miseria e di paura

per quello che può accadere nel prossimo futuro.

Recentemente, poi, si sono verificate grandi alluvioni in Calabria e in Lucania con tutte le penose conseguenze registrate nelle altre regioni.

Ci troviamo di fronte alla necessità di provvedere all'esecuzione di opere idrauliche, igieniche, stradali, riparazioni di edifici pubblici e privati, consolidamento di abitati e opere marittime, senza contare poi il problema della riparazione e del ripristino di tutte le opere necessarie perché inconvenienti del genere non abbiano più a verificarsi con conseguenze così disastrose, opere che dovrebbero venire accelerate con le leggi normali che prevedono stanziamenti per rimboschimenti, per consolidamento di abitati, per fognature, ecc.

Esistono, insomma, due problemi: il problema del ripristino, a cui provvede la legislazione normale, e il problema della grande sistemazione definitiva, cui si deve provvedere con organiche leggi speciali.

Il disegno di legge che ho l'onore di presentare prevede le provvidenze, in particolare nel settore delle opere pubbliche e nel settore di beni industriali, commerciali, e artigiani.

Per quanto riguarda le opere pubbliche, vengono richiamate le norme già disposte con la legge 10 gennaio 1952, n. 9, a favore delle zone sinistrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate-autunno 1951, norme che, con la legge 8 agosto 1956, n. 636, furono estese a tutto il territorio nazionale, esclusa la Calabria che disponeva già di una propria legge organica. Si sono richiamate, dunque, le disposizioni più ampie e più elaborate che disciplinano la materia e che costituiscono ormai una specie di *corpus juris* per queste tristi calamità, prevedendo interventi di pronto soccorso, ripristino di danni alle opere pubbliche, ripristino di opere, idrauliche di seconda e terza categoria, ripristino delle fognature, scuole, ospedali, costruzioni di case a carattere economico per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto, ripristino delle strade comunali e provinciali, concessione di contributi per la riparazione e costruzione di fabbricati civili di abitazione, ecc.

Anche per quanto riguarda i beni industriali, si sono riprese le leggi più organiche che riguardano la materia, leggi che in un primo tempo si limitavano agli imprenditori industriali e che furono poi estese anche agli imprenditori artigiani e commerciali. Tali norme prevedono finanziamenti con l'intervento e la garanzia dello Stato, contributi nel

pagamento degli interessi, consolidamento dei finanziamenti dopo quattro anni, e anche per più lunga durata, ove le aziende si trovino in tale necessità. Si tratta di quel complesso di disposizioni che furono emanate con il decreto legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, nelle quali il fondo delle anticipazioni dello Stato era previsto nella misura di 6 miliardi, cifra che oggi viene portata a 6 miliardi e 550 milioni.

A questo punto debbo far notare che la legge, a mio avviso, presenta una lacuna, non so se voluta: non prende in considerazione i beni agricoli. Esiste, in proposito, la norma contenuta nella legge per la Calabria — che poi nel 1954 è stata estesa a tutto il territorio nazionale — la quale potrebbe benissimo essere applicata ai casi in esame. Riterrei opportuno, perlanto, inserire un articolo che richiami la legislazione vigente e, in particolare, la legge 9 agosto 1954, n. 636.

Per quanto riguarda le domande per la concessione delle provvidenze, in analogia a quanto previsto da altre leggi, si è stabilito il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della legge in esame per la loro presentazione all'Ufficio del Genio civile competente.

E veniamo al problema della copertura. Mentre da una parte, infatti, tutti noi dovremmo essere d'accordo sulla opportunità di prorogare il termine fino al 31 dicembre del 1959, non vedo come si potrebbe far fronte a quanto la proroga comporta, con gli 8 miliardi previsti dalla presente legge, dato che gli stessi erano già scarsamente sufficienti per le alluvioni e le mareggiate verificatesi dall'agosto 1958 a tutto l'ottobre 1959.

Non posso esimermi, a questo punto, dal denunciare come insufficiente ed inadeguata la presente legislazione che potrei definire « a mosaico » e che rende praticamente impossibile un approfondimento della materia: vi è un sedimento di leggi per le opere pubbliche, un sedimento di leggi per i beni industriali, che sono state poi estese ai beni commerciali e alle scorte; uno strato di leggi per quanto riguarda i beni agricoli. E questo spiega perché nel disegno di legge in esame sono state dimenticate le provvidenze per i danni subiti dai beni agricoli.

Auspicio, pertanto, che il Ministro, il quale ha già dato prova di notevoli capacità realizzatrici in altre importanti questioni, voglia predisporre un testo unico da applicarsi ogni qual volta disgraziatamente capiteranno calamità del genere, in guisa che possa essere sufficiente, ad esempio, un semplice decreto

presidenziale per mettere in movimento il meccanismo. Per quanto riguarda il relativo finanziamento, occorre decidersi a varare quel fondo di solidarietà nazionale che è stato da più parti auspicato. A questo proposito, tengo a precisare che vi sono delle proposte di legge e che io stesso già ho avuto occasione di parlarne in una relazione in sede, di bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Potremmo mantenere i contributi del soccorso invernale anche nei mesi al di fuori dell'inverno ed impiegarli per la costituzione del fondo. In questo modo, nell'ipotesi deprecabile di calamità del genere — e purtroppo nel nostro paese sono sempre più frequenti —, non solo il meccanismo della legge sarebbe pronto a scattare, ma anche il problema della copertura sarebbe di ben più facile soluzione.

In caso contrario, continueremo a trovarci nella situazione che, mentre i lavori di ripristino risultano essere già iniziati o addirittura condotti a termine, coloro che li hanno anticipati devono aspettare l'entrata in vigore di una legge che stabilisca le provvidenze in loro favore da parte dello Stato. Come è avvenuto, del resto, ad esempio, per i piccoli terremoti del 1953, per i quali sono ancora da evadere delle domande.

Salvo a ritornare sui dettagli in sede di discussione dei singoli articoli, concludo esprimendo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge con le opportune modifiche di cui ho fatto già cenno e su cui mi riprometto di ritornare in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Do la parola all'onorevole Ministro dei lavori pubblici, che ha chiesto di poter fare dichiarazioni preliminari.

TOGNI, Ministro dei lavori pubblici. Onorevoli colleghi, come voi ben sapete, quando avvengono calamità di questo genere gli interventi si distinguono sotto due aspetti.

Innanzitutto, vi è quello del pronto intervento con il quale si fa fronte immediatamente a riparare gli argini, la caduta di certi edifici, il ristabilimento di passaggi, il ristabilimento delle condotte di acqua, ecc. Questo intervento è fatto in base alla legge del 1948, per la quale, per l'esercizio in corso, è previsto, come voi indubbiamente ricorderete, lo stanziamento di appena 500 milioni. In effetti il mio Ministero finora, ha già speso tre miliardi e mezzo. Lo scoperto è veramente rilevante, ma si poteva restare passivi di fronte a tali calamità? Del resto, ho l'impegno da

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1959

parte del Tesoro che si provvederà alla copertura.

D'altra parte, mi incombe l'obbligo di farvi rilevare come, purtroppo, il termometro delle calamità che colpiscono il nostro paese va sempre più aumentando: dai due miliardi circa (non ho qui la cifra definitiva) del 1957, siamo giunti ai tre miliardi e 600 milioni del 1958 e quest'anno — anche se le cose, come evidentemente speriamo, si dovessero fermare qui — già oltrepassiamo indubbiamente i cinque miliardi.

Da qui, la mia intenzione di provvedere in via stabile e definitiva con una riconsiderazione della legge dell'intervento.

Quali sono le necessità e le esigenze di un intervento organico e definitivo? Sono quelle di ripristino, in via definitiva, di quelle situazioni che sono state sconvolte dal sinistro. Questo intervento non si limita soltanto alle opere dello Stato, come in definitiva secondo una linea normale dovrebbe essere, ma si estende anche alle opere degli enti locali (province e comuni), poiché nelle generalità dei casi, quando intervengono fatti di questo genere, comuni e province si trovano in difficoltà per la scarsità dei mezzi a loro disposizione. Noi interveniamo, infine, anche per una certa aliquota di beni privati, che non potrebbero essere ricostruiti e ricostituiti, sotto il profilo commerciale e sotto quello agricolo, senza l'intervento dello Stato.

Nel 1957, come voi ricorderete, avemmo le alluvioni che poi ebbero conseguenze pressoché contemporanee anche nel delta del Po. Si sentì allora il dovere civico di solidarietà di intervenire. In quella occasione fu emanata la legge del 13 luglio 1957, la quale stabilisce, con molta semplicità, i criteri a cui ho accennato. La legge ha dato degli ottimi, più che buoni, risultati. Ed è per questo motivo che noi l'abbiamo ripresa nelle attuali circostanze. Quali sono queste circostanze? Il movente del provvedimento è stato quello del nubifragio delle Marche, ma naturalmente noi non potevamo né intendevamo limitare il nostro intervento soltanto alle Marche, anche se questa era, a quel momento, la regione più colpita (dico fino a quel momento, perché oggi abbiamo, purtroppo, altre zone che battono il primato).

Ecco, quindi, che il disegno di legge in esame non si riferisce solo alle Marche, ma considera tutte quelle altre situazioni che si sono verificate nello spazio che corre tra l'agosto del 1958 e l'ottobre del 1959, si da aver valore per tutta l'Italia indistintamente.

Il provvedimento ripete esattamente, salvo piccole questioni formali, la legge del 1957, che, come ho già detto, ha dato risultati ottimi.

Al secondo comma dell'articolo 2 è stato apportato un miglioramento, rispetto alla predetta legge del 1957, in quanto si prevede, ora, il diritto al contributo statale, per quanto riguarda i beni privati, nella misura di un milione, anche in quei casi in cui il proprietario ha subito provveduto a riparare i danni, ancor prima che lo Stato li abbia valutati. Diversamente si sarebbe perpetuata una situazione di incertezza e di precarietà, laddove invece è interesse di tutti che si provveda rapidamente.

Passiamo, ora, ad un problema sorto in questi ultimi giorni. La legge sarebbe andata bene, così com'è ora formulata, se l'avessimo discussa ed approvata 15 giorni addietro. Nel frattempo, invece, si sono verificate altre calamità in Calabria, in Lucania ed in Sicilia, sicché, ai precedenti, si sono aggiunti altri danni cospicui.

Appena ci è giunta notizia dei danni prodotti dall'alluvione in Calabria ed in Lucania (i dati li abbiamo ricevuti tempestivamente grazie alla encomiabile solerzia dei nostri collaboratori), abbiamo immediatamente messo in allarme l'intera zona colpita. Anche per la Calabria e per la Lucania il pronto intervento ha funzionato nel modo più completo; naturalmente con l'ausilio e la collaborazione delle forze delle altre amministrazioni.

Per quanto riguarda l'intervento definitivo, occorrono, però, ben diversi stanziamenti.

Ed allora due sono le prospettive che si presentano e tra le quali il Parlamento deve scegliere: o estendere la portata della legge, aumentandone lo stanziamento e prorogandone i termini, o lasciare la norma così com'è attualmente, provvedendo alla Calabria con altra legge.

Io personalmente esprimo l'opinione, condivisa da molti amici, di approfittare di questa legge, senza aspettare un nuovo provvedimento, anche perché i principi informativi del nostro intervento devono essere uguali per tutta l'Italia. Ci potrà essere, infatti, una maggiore considerazione amministrativa per le zone dove più misere sono le condizioni di vita e quindi maggiore deve essere l'intervento, ma le norme che servono per stabilire determinati diritti devono essere uguali per ogni regione italiana.

Quali, eventualmente, sarebbero le modifiche da apportare alla legge? Innanzi tutto, quella relativa al termine. Pertanto, il primo

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1959

comma dell'articolo 1 dovremmo modificarlo nel senso di dire « 31 dicembre 1959 », anziché « ottobre 1959 »; anzi, si potrebbe addirittura usare l'espressione « al giorno della entrata in vigore della legge », che a mio avviso è la formula migliore. Se infatti l'iter dovesse essere più lungo del normale, questo termine più elastico, permetterebbe di includere altre disastrose situazioni, ove, nel frattempo, malauguratamente dovessero verificarsi.

La seconda modifica, altrettanto sostanziale, è quella relativa alla copertura.

All'articolo 5 si prevede una copertura fino alla concorrenza di otto miliardi. Evidentemente ben diversa deve essere la cifra complessiva. Io ho avuto occasione, e voi l'avrete letto dai resoconti della stampa, di esporre la situazione al recente Consiglio dei ministri. Ma non fu possibile prendere una decisione definitiva per due motivi: prima di tutto, perché, anche se abbastanza precisati, i danni non sono ancora catalogati con precisione; in secondo luogo, perché il rappresentante del Tesoro ha giustamente chiesto un certo lasso di tempo per poter precisare la cifra disponibile.

Aggiungo, a proposito dell'osservazione del collega De' Cocci, che per quanto concerne i danni dell'agricoltura, sarà presentato un apposito provvedimento, anche perché la precisazione dei danni agricoli è meno urgente e meno facile a farsi.

Evidentemente, l'accoglimento della mia tesi di provvedere, con il disegno di legge in discussione, a tutte le calamità estendendo la portata ed aumentando lo stanziamento del provvedimento stesso, comporterebbe di sospendere, oggi, l'approvazione dell'articolo concernente la somma disponibile, in attesa del parere del Consiglio dei ministri e della Commissione del bilancio.

CASSIANI. Vorrei sottoporre alla Commissione, come richiesta pregiudiziale, se, allo stato delle cose, non sia il caso di rinviare la discussione.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Non ho nulla in contrario.

MICELI. Esprimo il mio parere contrario alla proposta del Ministro Togni di estendere la portata del disegno di legge a tutto il territorio nazionale e alle ultime calamità. Ne spiego le ragioni.

Tale proposta è stata dettata — e il Ministro l'ha esplicitamente espresso — dal sopravvenire in Calabria e in Lucania di gravissime alluvioni che hanno colpito opere pubbliche,

opere dei Comuni, beni dei privati, beni agricoli e beni industriali.

Se noi aderissimo alla proposta dell'onorevole Ministro, annegheremo — è forse il caso di dirlo — dei problemi gravi e specifici in problemi di consuntivo, perché le alluvioni di cui si occupa la presente legge risalgono all'agosto del 1958 e i danni da essa causati sono già stati in parte riparati.

Tengo, inoltre, a ricordare che le caratteristiche delle alluvioni in Calabria, e credo anche nel Metapontino, sono completamente diverse da quelle delle Marche, perché là noi abbiamo disfacimenti montani che portano danni in collina e che si estendono in pianura. Insomma, non si possono evidentemente paragonare tra loro zone così diverse.

D'altra parte, la Calabria e la Lucania sono già regolate da una legge speciale, quella del 27 dicembre 1953, n. 938, che prende in considerazione i danni ai privati, all'agricoltura, essendone esclusi solo i danni riportati dalle imprese artigiane e commerciali. Se una tale legge è stata approvata, lo si deve al fatto che di essa si sentiva reale bisogno, e in questo senso si è espresso lo stesso Consiglio provinciale di Catanzaro che nella seduta del 28 novembre 1959, con deliberazione unanime, ha auspicato che speciali provvidenze siano stabilite sulla base della legge 27 dicembre 1953, n. 938.

In base a queste considerazioni, sono dell'avviso che il disegno di legge in discussione debba avere il suo corso così com'è, perché serve a sistemare una ben penosa situazione derivante dalle recenti alluvioni, mentre per la Calabria bisognerebbe impegnare il Governo allo stanziamento di appositi fondi.

CASSIANI. Insisto nella richiesta di rinvio puro e semplice della discussione. Io penso che la posticipazione di qualche giorno, mentre non recherebbe alcun danno maggiore ai sinistrati delle Marche, ci permetterebbe di studiare la questione dell'eventuale allargamento della portata del provvedimento, stabilendo magari delle intese onde addivenire ad una conclusione la più idonea possibile. Così come presentato, infatti, il disegno di legge neanche a me pare accettabile, ma potrebbe divenirlo con alcune opportune modifiche.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per un più chiaro esame, credo opportuno riassumere i termini della questione. Se noi ci limitiamo a discutere delle provvidenze per i danni causati dalle alluvioni nelle Marche, non è assolutamente il caso di parlare di rinvio; se invece si vuole arrivare ad un

provvedimento organico che riguardi tutti i danni avvenuti finora, allora è chiara la necessità di procedere al rinvio.

CASSIANI. A me sembra che in tal modo rimarrebbe senza risposta un interrogativo: fino a che punto i fatti della Calabria — a mio giudizio diversi da quelli previsti dal disegno di legge in esame — sono inseribili nel presente testo?

Insisto, quindi, nella proposta di rinviare la discussione di qualche giorno, onde esaminare anche la possibilità di un eventuale conglobamento che io non escludo *a priori*.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Si tratta di stabilire se procedere al rinvio, come richiesto dall'onorevole Cassiani, o discutere il disegno di legge in esame, lasciando da parte le provvidenze per la Calabria, come è stato proposto dall'onorevole Miceli.

DE' COCCI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, dalla discussione fin qui sostenuta è sorta una considerazione, invero della massima importanza, alla quale io in un primo momento ho aderito, ossia allargare il presente disegno di legge sino a comprendervi tutte le alluvioni avvenute alla data della sua entrata in vigore, con la conseguente necessità di ritoccare la copertura finanziaria. A sua volta, però, l'onorevole Miceli ha opportunamente fatto osservare che la Calabria ha già avuto una sua legislazione, distinta da quella per il resto dell'Italia, della quale cosa non si può non tener conto.

Ritengo pertanto che la cosa più opportuna potrebbe essere quella di discutere, oggi, e approvare il presente disegno di legge, lasciando la data originaria dell'ottobre 1959, in modo da provvedere alle piccole alluvioni dall'agosto 1958 in poi, fino alle due alluvioni marchigiane del settembre-ottobre 1959. In tal modo, infatti, potremmo fare a meno di ritardare l'entrata in vigore del provvedimento per il necessario ridimensionamento della copertura finanziaria.

Per quanto riguarda l'opportunità che il disegno di legge si riferisca anche ai danni ai beni agricoli, vorrei far osservare all'onorevole Ministro che nel passato anche i beni industriali erano considerati separatamente, mentre ora li vediamo conglobati. Non vi è nulla, quindi, che si opponga a quanto da me prospettato.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore si è espresso contro la proposta Cassiani; se qualcuno desidera parlare in favore, gli do la parola;

BIAGGI FRANCAANTONIO. Onorevoli colleghi, io sono convinto dell'opportunità di accettare la proposta avanzata dall'onorevole Cassiani. Vi sono, infatti, dei fatti nuovi intervenuti quando la legge già era stata varata; d'altronde, mi pare che il ritardo di qualche giorno non sia così disastroso come qualcuno vorrebbe far credere, tanto più che le misure di pronto intervento hanno già ottimamente funzionato, cosa di cui debbo dare atto all'onorevole Ministro. Di quanto affermo mi sono personalmente reso conto nelle zone che ho più a cuore e penso che lo stesso sia avvenuto in Sicilia, in Calabria, in Lucania, nelle Marche.

Rinviamo, dunque, la discussione. Nel frattempo potremo raccogliere nuovi elementi di giudizio sui danni e sulle effettive possibilità del Tesoro di integrare questa legge e il nostro giudizio potrà essere, quindi, più sereno e documentato.

ANGELINI GIUSEPPE. Io mi associo, invece, a quanto detto dall'onorevole Relatore, in quanto anche io ritengo cosa indispensabile lasciare invariata la copertura di questa legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Cassiani.

(*Non è accolta*).

La discussione pertanto continua.

BONTADE MARGHERITA. Il rilievo che devo fare a questo disegno di legge, rilievo che faccio al Governo, corrisponde in sostanza alle osservazioni fatte dagli onorevoli colleghi. Devo, anzitutto, dire che questo disegno di legge è stato superato dalle circostanze; in secondo luogo, devo dire che, contrariamente al contenuto dei precedenti provvedimenti richiamati, in questo disegno di legge non si indica, con una dizione chiara, per quali regioni esso ha valore, o, per lo meno, se ne dà un accenno molto relativo. Le provvidenze che esso prevede, poi, sono limitate al solo settore dei lavori pubblici e non sono estese a quello dell'agricoltura, come è invece stato provveduto con la legge 9 agosto 1954, n. 636.

Mi permetto sottoporre alla Commissione il seguente emendamento:

« *All'articolo 1, primo comma, dopo la parola: verificate, aggiungere le altre: in tutte le regioni italiane* ».

A proposito del risarcimento dei danni all'agricoltura, poi, presento, a nome anche degli onorevoli Ripamonti e Baroni, il seguente ordine del giorno, rivolto a sollecitare la pre-

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1959

sentazione; da parte del Governo, del necessario provvedimento:

« La IX Commissione lavori pubblici, approvando il disegno di legge n. 1679, invita il Governo a voler predisporre analogo provvedimento per i danni causati alle aziende agricole ».

ANGELINI GIUSEPPE. Vorrei chiarire un equivoco. Il disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame non si riferisce, allora, soltanto alle Marche, ma a nove regioni italiane?!

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Onorevole Angelini Giuseppe, si riferisce a tutta l'Italia!

ANGELINI GIUSEPPE. Subito dopo le alluvioni nelle Marche, ci è stata data notizia ufficiale di un colloquio svoltosi tra il sindaco di Ancona ed il Ministro Togni, in occasione di un convegno svoltosi il 6 novembre a Roma, colloquio al quale hanno partecipato anche alcuni parlamentari marchigiani e gli amministratori dei comuni colpiti. In quell'occasione, il vice sindaco ed il sindaco di Ancona, che erano appena usciti dal colloquio con l'onorevole Ministro, ci dichiararono che questo disegno di legge avrebbe riguardato la regione marchigiana. In quella stessa sede, da parte di tutti i parlamentari, venne messo in evidenza come gli otto miliardi stanziati per venire incontro alle necessità delle zone marchigiane colpite dal maltempo fossero assolutamente insufficienti, sulla base dei dati forniti dallo stesso sindaco. Infatti, bisogna rilevare che soltanto i danni causati nel comune di Ancona sono stati valutati in 4 miliardi e mezzo, e limitatamente alla prima alluvione. Lo stesso onorevole relatore ci ha poi detto che, nella seconda alluvione, anche se non si sono lamentate perdite umane, i danni alle cose sono stati altrettanto catastrofici. Se a questi danni, che sono quelli sofferti dalla sola città di Ancona, si aggiungono quelli sofferti dagli altri comuni marchigiani e quelli subiti dall'agricoltura balza evidente di quale entità sia il disastro.

Il disegno di legge attuale, d'altra parte, si riferisce esclusivamente al ripristino delle opere danneggiate, mentre esiste anche il grave problema della esecuzione di quelle opere, cui ha accennato l'onorevole relatore, che devono servire a consolidare il terreno, a migliorare le fognature che si sono dimostrate insufficienti, a sistemare le colline e le montagne che sono a ridosso dei centri costieri.

L'onorevole relatore si è richiamato, per quel che concerne l'esecuzione di nuove opere, alla legge organica. Ma noi sappiamo, che,

per quel che riguarda le Marche, non vi sono provvedimenti presi in base alla legge esistente. Con la legge sui fiumi, per esempio, sono stati stanziati 120 miliardi; il piano relativo alla sistemazione dei corsi d'acqua nelle Marche, a sua volta, prevede una spesa, per la nostra regione, di 50 miliardi. Ebbene, dei 120 miliardi stanziati dal 1954 ad oggi, non una lira è stata destinata alla nostra regione!

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Non è vero niente di quanto ella dice, onorevole Angelini Giuseppe! È previsto l'utilizzo di 12 miliardi entro il 1964, dei quali ne sono stati spesi già 9.

ANGELINI GIUSEPPE. Il Ministro aveva assunto l'obbligo di presentare un consuntivo dei lavori eseguiti anno per anno; ma questo non l'ha fatto lei, onorevole Ministro, né tanto meno i suoi predecessori. E noi non possiamo fidarci delle semplici dichiarazioni.

E dirò di più. Nella precedente riunione della nostra Commissione, insieme al collega Bottonelli, io ho chiesto che alla Commissione venisse presentato il rendiconto delle opere eseguite ed ella, signor Ministro, ci ha detto che tale documento si trovava in deposito presso la Segreteria della Camera. Ebbene, io sono andato ad accertarmi ed ho potuto constatare la inesattezza della sua affermazione.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. A quanto ella chiede, onorevole Angelini Giuseppe, dovrebbe provvedere il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

ANGELINI GIUSEPPE. Lasciando questo argomento e ritornando al precedente, io concludo dichiarando che, se veramente si vuole venire incontro a quelle che sono le esigenze della riparazione ai beni pubblici ed a quelli privati, se veramente si vuole mettere i commercianti e gli industriali di Ancona nella situazione in cui si trovavano prima del disastro, occorre che lo Stato si compenetri e faccia uno sforzo superiore.

Chiediamo, perciò, che, per lo meno per il secondo ed il terzo esercizio finanziario, vengano aumentati i finanziamenti per quel che concerne l'oggetto della legge del 1952 e che vengano aumentate le provvidenze a favore delle aziende commerciali ed artigiane.

Ci riserviamo di presentare, in sede di discussione degli articoli, gli opportuni emendamenti.

RIPAMONTI. Onorevoli colleghi, vorrei fermarmi sulla necessità di giungere ad un provvedimento organico in ordine alle provvidenze per i danni derivanti dalle alluvioni,

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1959

provvedimento organico ed unitario la cui esigenza è stata denunciata da tutti i settori della Camera. L'onorevole Miceli nel suo intervento ha accennato alle naturali differenze dei provvedimenti per la Calabria da quelli previsti dal presente disegno di legge, che, comunque, non prende tuttavia in considerazione i danni all'agricoltura.

V'è poi una seconda osservazione da fare. I fondi previsti dal presente disegno di legge non sono evidentemente sufficienti a coprire tutti i danni (e lo stesso Ministro non ha mancato di rilevarlo), tanto è vero che, con riferimento ai fondi del pronto soccorso, questi, nel passato esercizio, dovettero essere aumentati di ben 900 milioni di lire. Gradirei, quindi, dei chiarimenti circa il calcolo presuntivo dei danni arrecati dalle alluvioni qui considerate, che non sono solo quelli delle Marche, ma riguardano anche la Calabria, la Sicilia, l'Emilia, l'Abruzzo, il Molise, la Toscana. E la ragione appare tanto più evidente quando si consideri che la cifra denunciata dal sindaco di Ancona è già superiore a quella prevista dal disegno di legge in esame.

Occorre, quindi, in primo luogo, sapere esattamente in che misura i provvedimenti rispondono alle effettive esigenze delle varie regioni. Non si può, infatti, disconoscere, per ragioni di copertura finanziaria, il diritto di queste popolazioni al giusto riparo da parte dello Stato. È un appunto che rivolgo al sistema generale del nostro paese! Qualora la entità di questi danni, in via presuntiva, dovesse superare gli 8 miliardi senza trovare, attraverso le norme ordinarie, possibilità di copertura, si potrebbe provvedere all'uopo con altra legge speciale, evitando così di trovarsi di nuovo tra un mese a discutere su questi e altri danni, per la loro rispettiva copertura. Proporrei, dunque, che il relatore ci informasse sui danni effettivi arrecati dalle alluvioni al 31 ottobre 1959 per un raffronto con i fondi stanziati. Se questi ultimi dovessero risultare insufficienti, proporrei un emendamento integrativo della spesa occorrente.

MISEFARI. Onorevoli colleghi, poiché il disegno di legge sottoposto al nostro esame si riferisce ad una applicazione estensiva della legge 10 gennaio 1952, n. 9, della quale la Calabria ha avuto una triste esperienza in occasione della prima alluvione del 1951, vorrei far presente alcune situazioni verificatesi nella suddetta regione.

A prescindere dal fatto che quella legge non prevede i danni all'agricoltura — per i quali occorre rifarsi ad altro provvedimento

con le complicazioni che voi tutti potrete comprendere — vi sono ancora in giacenza quattromila pratiche che attendono di essere esaminate. E ciò non è dipeso da buona o cattiva volontà dell'Ispettorato dell'agricoltura, ma dall'ingranaggio stesso della legge che assolutamente non funziona. La legge è generica e come tale si presa a cavillosità di ogni specie, a limitazioni di ogni genere. Nonostante che essa preveda dei contributi ai privati in ragione del 90 per cento, del 50 per cento per le opere pubbliche e del 40 per cento per i proprietari di case con un reddito non superiore ad una determinata cifra, la legge si è prestata ad interpretazioni restrittive, sicché ben pochi sono stati i danneggiati che hanno potuto ricostruire in base ad essa.

Con un esempio di questo genere, come volete applicare la legge 10 gennaio 1952, n. 9, ad altre regioni senza modificarla opportunamente? Senza elevare per lo meno i limiti del contributo da parte dello Stato? Ho voluto sottolineare questo aspetto negativo della legge richiamata per ribadire la necessità di una approfondita discussione, onde evitare che i danneggiati di oggi vengano a subire la stessa beffa patita dai miei corregionali per circa nove anni.

L'articolo 4 del disegno di legge in esame parla del completamento del trasferimento degli abitanti di Gairo e Osini. Ma forse che non vi sono tanti e tanti altri abitati in pericolo? E perché non provvedere pure per questi? Il problema dei danni, per noi della Calabria e della Lucania, è vastissimo...

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. I paesi citati si trovano in Sardegna...

MISEFARI. Il fatto è che si parla di due soli abitati. Per gli altri come si provvede?

PRESIDENTE. È una legge non di oggi.

MISEFARI. Ma noi dobbiamo opportunamente integrarla; non possiamo accettarla nella stesura che di essa ci dà il Governo.

PRESIDENTE. Gli abitati di Gairo e di Osini sono quelli che hanno subito i maggiori danni.

MISEFARI. E per gli altri cosa si fa? In Calabria vi sono parecchi di questi gravissimi casi!

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ma la Calabria ha una sua legge speciale.

MISEFARI. Io non parlo solo della Calabria. Occorre un esame particolare della situazione di tutte le altre zone per controllare se vi sono, o meno, degli abitati da consolidare o trasferire. La verità è che si stendono dei progetti di legge sotto la pressione degli avvenimenti, senza esaminare la sostanza delle

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1959

cose, senza studiare se la loro applicazione è consona agli interessi generali delle popolazioni cui si riferiscono. Ma questo studio il Governo è obbligato a farlo prima di presentare un disegno di legge. Perché rinnovare, dunque, gli stessi sistemi, gli stessi strumenti con i quali non si sono risolti i problemi di certe zone?

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Lei dice delle inesattezze. Guardi il consuntivo del Piemonte e si sincererà che la legge 10 gennaio 1952 ha funzionato perfettamente.

MISEFARI. Evidentemente l'onorevole Ministro non ha presente la situazione della Calabria dove sono avvenute cose addirittura ridicole nel trasferimento degli abitati.

Mi pronuncio, pertanto, contro il progetto governativo che intende riaffermare una legge dimostratasi, in nove anni, assolutamente priva di positiva efficacia.

DI NARDO, Prendo la parola per chiedere una informazione.

Il disegno di legge n. 1679, sottoposto al nostro esame, prevede delle provvidenze per sistemare quelle opere pubbliche, private ed industriali che sono state danneggiate dalle recenti alluvioni; non prevede, però, il consolidamento e il riattamento delle opere danneggiate dalle intemperie.

È vero che il Governo non ha la facoltà di fare il bello o il cattivo tempo, ma è pur vero, però, che, se intervenisse anticipatamente attraverso opere di consolidamento e di prevenzione, le conseguenze, in caso di avversità atmosferiche, sarebbero contenute entro certi limiti.

Dichiarandomi in sostanza favorevole con i colleghi che mi hanno preceduto, prendo lo spunto per chiedere al Governo di affrontare il problema organicamente, anche con provvedimenti volti al consolidamento ed al riattamento delle opere.

ORLANDI. L'onorevole Ripamonti ha fatto un'osservazione precisa quando ha chiesto di sapere come usare, nel corso di tre anni, gli otto miliardi che si intendono stanziare. La sua considerazione mi sembra fondamentale. Come si è arrivati a stabilire questa cifra? Si è stabilita la cifra di otto miliardi perché questa è la disponibilità attuale, oppure a questa determinazione si è arrivati attraverso i rilievi degli uffici tecnici? La considerazione più logica mi pare sia quella di essere giunti a stabilire la cifra di otto miliardi, perché attualmente queste sono le disponibilità. Se così è, è evidente che noi agiamo al buio.

Noi dobbiamo sapere l'entità dei danni per poter stabilire le percentuali di rimborso e,

soprattutto, per evitare sperequazioni nella distribuzione dei rimborsi. Sicché, se ci fosse stato presentato un consuntivo dei danni, probabilmente ci saremmo trovati a discutere con più serietà.

Noi in sostanza stiamo discutendo, come fossero fatti eccezionali, di cose che purtroppo non sono eccezionali, né straordinarie. Questo provvedimento, infatti, non riguarda un singolo evento ma una serie di alluvioni che si sono verificate lungo l'arco di 14 mesi. Le alluvioni non possono più essere considerate fatti eccezionali e quindi non occorrono più leggi eccezionali.

Pertanto, noi vorremmo che il Ministero dei lavori pubblici, nella previsione della spesa, contemplatesse questo fatto straordinario che purtroppo ormai è da considerarsi ordinario e che ci desse un quadro del sistema preventivo. Diciamo preventivo perché all'atto pratico si vede che noi spendiamo di più per riparare i danni che non per le opere di consolidamento e di prevenzione. Ecco perché noi vorremmo una impostazione veramente organica e veramente coraggiosa da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Attraverso un grosso prestito, ad esempio, si potrebbe sistemare definitivamente il problema, evitando di stare ogni anno, ogni mese a calcolare i danni causati dall'alluvione, verificatasi in questa o quella regione. Si dovrebbe, inoltre, limitare il termine utile per ottenere il risarcimento del danno subito perché evidentemente col passare del tempo si tende ad alterare la realtà. A questo preciso scopo dovrebbe essere predisposto un meccanismo funzionale. Noi siamo convinti che, se il Ministero dei lavori pubblici provvedesse a fare il calcolo dei danni entro dieci o quindici giorni, l'entità dei danni sarebbe dieci volte minore di quella che risulta dopo un anno o un anno e mezzo.

ARENELLÀ. Succedono anche i casi inversi!

ORLANDI. Infine, ci si permetta un'ultima osservazione.

Il presente disegno di legge, presentato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli del bilancio, delle finanze e dell'industria e commercio, a mio avviso, è limitato nel suo oggetto e ci viene presentato proprio da quel Ministro che, alla fine dei conti, subisce il danno minore. E mi spiego. Quando le acque restano per due giorni a circondare un edificio, nessun danno rilevante viene ad esso arrecato e sono, invece, le masserizie, gli strumenti di lavoro, le merci dei negozi a subire il danno maggiore. È verso

questa direzione che la legge deve soprattutto agire. Qualcuno mi potrà obiettare: lo Stato non è un ente assicuratore. D'accordo, ma deve sentire una certa responsabilità quando si verifica una catastrofe. A mio avviso, quindi, il danno rimborsabile non dovrebbe essere soltanto quello prodotto nel settore dei lavori pubblici, ma anche in altri settori, tra cui, in primo luogo, il settore dell'industria e del commercio e quello dell'agricoltura.

Concludendo, chiedo che venga abbandonata la strada dei provvedimenti episodici e che si imbocchi finalmente quella dei provvedimenti organici.

DE PASQUALE. Ritengo che il fulcro della questione risieda nella richiesta fatta dall'onorevole Ripamonti all'onorevole relatore: per conoscere a che cosa dovranno servire gli otto miliardi stanziati, occorre sapere preventivamente l'entità dei danni.

L'onorevole relatore aveva l'obbligo di dirci l'entità dei danni, non solo per avere l'eventuale possibilità di aumentare gli stanziamenti, ma soprattutto per poter sapere, ripeto, a che cosa gli stanziamenti devono essere destinati. Se i danni sono, ad esempio, 16 miliardi, nulla vieta che il Ministro dica che possono essere disponibili soltanto 8 miliardi: l'interessante è conoscerne l'entità.

Gli stanziamenti attuali non bastano per le Marche. Ed allora cosa dovrei dire per la Sicilia, onorevole Ministro? Come possono, a maggior ragione, bastare per tutte le altre zone italiane colpite? Ed allora a che vale dire che servono per tutte le altre zone, quando sappiamo in partenza che non possono servire per tutte?

Occorre assolutamente una chiarificazione su questo punto.

Avevo intenzione di fare una seconda osservazione, ma vedo che il collega Orlando mi ha preceduto. Comunque l'osservazione è questa: le alluvioni accadono ormai sempre e quindi non sono da considerare fatti straordinari. Ho potuto constatare dall'esame degli atti parlamentari che c'è stato sempre l'ottimo proponimento da parte dei vari Governi di varare una legge organica in questa materia. Anche oggi abbiamo assistito ad identica proposta da parte del relatore con l'assenso dell'onorevole Ministro. Tuttavia non credo che ci sia effettivamente un radicale cambiamento di indirizzo, sicché alla prossima alluvione, che speriamo non venga, ma che certamente verrà, noi saremo ancora, per l'ennesima volta, a ribadire il concetto della necessità di una legge organica.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Vorrei un'informazione dal Ministro e, nello stesso tempo, vorrei ripetere un rilievo, già sollevato dai colleghi che mi hanno preceduto, riguardante la prevenzione dei danni.

Come ha rilevato il Ministro, i danni causati dalle alluvioni vanno aumentando di anno in anno. Una delle ragioni è rappresentata dal digradamento delle nostre montagne. Quindi, bisogna provvedere — ed io penso che il Governo stia già facendo degli studi a questo proposito — a due ordini di misure, una, riguardante l'afforestamento, l'altra, la sistemazione dei bacini e dei torrenti montani.

A quest'ultimo problema si riallaccia la classificazione dei torrenti e dei fiumi montani. Noi sappiamo benissimo che la classificazione di prima categoria è riferita soltanto ai grandi fiumi, ma purtroppo i danni accadono dappertutto. Di modo che molti comuni si trovano a dover spendere somme enormi per la sistemazione degli alvei dei fiumi; e posso portare l'esempio del comune del quale io sono sindaco e che si trova costretto a sobbarcarsi ad una spesa di circa 80 milioni per la sistemazione del torrente che l'attraversa, avendo avuto danni per 34 milioni. È evidente che, se la sistemazione fosse stata fatta prima, si sarebbero risparmiati per lo meno i 34 milioni dei danni!

Voglio perciò augurarmi che gli studi per la soluzione del problema riguardante la prevenzione dei danni siano a buon punto.

Ora vorrei una informazione di dettaglio riguardante un abitato che tutti conoscono, perché è completamente franato. Si tratta di Zambana, un cetro di 1.000-1.500 abitanti. Vorrei sapere se con questo disegno di legge si potrà provvedere o se il Governo ritiene di dovere intervenire con un provvedimento a parte.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Si tratta di un migliaio di abitanti. Posso, comunque, assicurarla che abbiamo già costruito più di 100 appartamenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare; dichiaro chiusa la discussione generale.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Quando si affrontano situazioni del genere è evidente che, in parte per la delicatezza della questione e in parte per il sentimento e il senso di responsabilità di ciascuno di noi, emerge tutta una serie di problemi che in situazioni normali passerebbero quasi inosservati e che le crisi rendono, invece, più evidenti. Mi spiego, quindi, e comprendo il per-

ché delle domande e delle richieste, che tuttavia vorrei ricondurre su un piano di serena obiettività.

È chiaro che occorre una legge organica, ma bisogna intendersi bene sui principi. Se per legge organica, infatti, si ritiene di stabilire delle norme in relazione alle quali lo Stato deve intervenire e pagare ogni qual volta si verifica un cataclisma, allora dico subito che non possiamo essere d'accordo, perché lo Stato deve intervenire solo in via eccezionale.

Colgo l'occasione per ricordare che, se è vero che con la legge del 1952 lo Stato è arrivato a rimborsare i danni dei privati, è anche vero che in tutto il mondo — America compresa — i singoli cittadini hanno la buona abitudine di provvedere per proprio conto alle assicurazioni: gli agricoltori assicurano il raccolto e ognuno assicura i propri beni. In Italia, invece, siamo entrati nell'ordine di idee che lo Stato deve intervenire e pagare ogni volta che si verifica un cataclisma. È un principio, questo, che, del resto, ho propugnato io stesso, tanto che nel 1957 sono stato io a presentare la legge che con il provvedimento in esame viene richiamata, e adesso io mi son fatto parte diligente per varare il disegno di legge che stiamo discutendo.

Ad ogni modo, bisogna — lo ripeto — intendersi bene, perché l'onorevole Ripamonti, quando mi chiede di conoscere l'entità dei danni e pretende che la copertura sia rapportata ad essi, sbaglia nel principio: non è affatto concepibile che, su, per esempio, 100 miliardi di danni, lo Stato rimborsi per intero i 100 miliardi. Lo Stato deve intervenire solo in una determinata misura, e secondo una determinata selezione.

L'onorevole Orlandi, il cui intervento è stato da me attentamente seguito ed apprezzato, ha concluso con una affermazione ineccepibile in linea teorica, ossia che bisognerebbe prevenire, anziché reprimere. Questa sua affermazione, però, se è giusta in linea teorica, non regge in pratica. È evidente che, quand'anche si facessero tutte le opere possibili ed immaginabili, non si riuscirebbe mai a prevenire gli eventi naturali. E lo dimostrano i nubifragi e le inondazioni che si verificano in California e nella Carolina, in Russia e altrove, con migliaia di morti e di feriti, nubifragi ed inondazioni, le più antiche e le più dispendiose. Nessuno può negare che la California sia una delle zone più civili e più attrezzate del mondo; e malgrado ciò, i cataclismi vi si abbattano periodicamente...

BUSETTO. Ma i cataclismi sono tutt'altra cosa!

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Se in Italia volessimo regimare le acque, non basterebbero quattro o cinque mila miliardi; e son sicuro che, quand'anche avessimo regimato le acque al 100 per cento, avremmo ugualmente dei cataclismi, anche se non nella stessa misura del passato...

BUSETTO. Ma se c'è tutta una ricerca scientifica in questo senso!

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Quando in quattro ore cadono, come in Calabria, 40 centimetri di acqua, non esiste al mondo possibilità alcuna di impedire un cataclisma! Questa è la realtà!

Nessuno può impedire un cataclisma, allo stesso modo che nessuna forza umana, nessuna umana prevenzione ha potuto impedire quei terremoti e quegli incendi di spaventose proporzioni che si sono verificati nel passato. La prevenzione umana può cercare di circoscrivere e limitare le conseguente — e nessuno può ignorare i passi da gigante che in questo senso sono stati fatti — ma non ci si può illudere che sia possibile fare di più. Chi pensa, per esempio, di poter fermare la marcia di una montagna verso il mare? Anche in Italia, purtroppo, abbiamo due o tre casi del genere: nessuno ignora che in Liguria si verifica il fenomeno di uno scoscendimento progressivo e continuo di una certa montagna. Nessuna forza umana potrà mai fermare quella marcia. Si potranno prevenire i danni, trasferendo gli abitanti in altra zona e cercando altre misure di sollievo, ma non è possibile fermare la forza bruta della natura.

Ho detto poc'anzi, e confermo, che vorrei ricondurre la nostra discussione su un piano di serena obiettività, perché credo che siamo tutti animati dalle stesse intenzioni: da un lato, alleviare il più possibile le conseguenze disastrose di questi avvenimenti, dall'altro, fare quanto umanamente è possibile per prevenire i danni e rendere più automatico e scattante l'intervento dello Stato.

Giustamente mi è stato chiesto in che modo è stata stabilita la cifra, perché si è fissata la cifra di 8 miliardi, anziché di quella di 10 o 20 miliardi. Qual'è la proporzione fra queste cifre e i danni effettivi?

I danni effettivi sono certamente molto di più, ma noi abbiamo fatto i calcoli in base all'esperienza passata. Per esempio, con la legge del 1957 furono stanziati 10 miliardi e mezzo per fronteggiare danni valutati dalla stampa in 60 miliardi e da noi in 30 miliardi. Ebbene, con 10 miliardi e mezzo abbiamo

completamente riassetato tutto nel giro di un solo anno, al punto che non vi è rimasta una sola pendenza, tanto nei riguardi degli enti pubblici, quanto nei riguardi dei privati che avevano diritto all'intervento dello Stato. Mi riferisco, naturalmente, ai privati che avevano diritto all'intervento dello Stato, perché si sa come in questi casi vi è chi cerca di rifarsi la casa, che magari è andata distrutta da un incendio del secolo passato!

Non mi sento, perciò, di fare delle cifre, tanto più che quelle denunciate voi certamente le conoscerete, perché sono quelle di cui ha dato notizia la stampa, sono le cifre indicate dai tecnici e che le amministrazioni ci hanno trasmesse.

Comunque, vi sono alcuni elementi che non possono essere dimenticati. E il primo elemento, il più essenziale, è rappresentato dalle possibilità del tesoro. E poi dobbiamo fare i conti proprio col tesoro, specialmente in questo caso in cui la legge — sia ben chiaro! — costituisce una eccezione, e non un impegno permanente dello Stato. Ripeto: sia ben chiaro che lo Stato non ha il dovere di intervenire nei riguardi dei comuni, delle province e dei privati. Qui si tratta di una eccezione, sia pure giusta, doverosa e sentita. Ed appunto per questo, deve essere rapportata alle possibilità finanziarie dell'erario.

Vi è, poi, un altro elemento che non bisogna trascurare nella valutazione materiale a cui accennavo prima: la legge stabilisce la possibilità di intervento, non già la misura. Mi spiego. Questa legge permette al mio Ministero di intervenire in quelle situazioni nelle quali, in base alle altre leggi, esso non potrebbe intervenire. Per esempio, questa legge permette di intervenire per le opere igieniche, le opere sanitarie, gli acquedotti, le strade secondarie, le strade interne, che normalmente non potrebbero essere finanziate.

Ecco perché noi dobbiamo considerare la situazione con molta serenità, non dimenticando che normalmente gli interventi si fanno attraverso il bilancio ordinario e che questa legge rappresenta soltanto uno strumento eccezionale per consentire al Ministero dei lavori pubblici di intervenire in quelle opere che, come ho ricordato dianzi, non avrebbero diritto al finanziamento. E di questo sforzo non si può non dar atto al Governo.

L'onorevole Misefari ha detto che la legge del 1952 non ha funzionato. Egli ha parlato di migliaia di domande rimaste inevase. Ora, bisogna fare attenzione alla enorme percentuale di gente che pretende senza averne di-

ritto! È questo un guaio, purtroppo, del nostro paese e forse di tutti i paesi...

MISEFARI. Questa è un'affermazione gratuita!

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ci sono zone dove questo accade! Comunque, gli uffici che sono preposti alle assegnazioni dei fondi hanno sempre fatto e fanno il loro dovere. Come ho già detto, in Piemonte, in poco più di un anno, sono state definite tutte le richieste — una decina di migliaia di domande — alcune accolte integralmente, altre parzialmente, altre respinte.

Anche nell'applicazione di questa legge i tecnici del mio Ministero non mancheranno di fare il loro dovere e applicheranno la legge nella lettera e nello spirito.

RIPAMONTI. Vorrei fare una precisazione perché ho l'impressione che ci sia stata una errata interpretazione del mio pensiero.

Io non ho chiesto la valutazione di tutti i danni, ma di quelli che, secondo i criteri della legge del 1952 (che in questo caso consideriamo una legge organica), sarebbero indennizzabili dallo Stato. Quando si deve votare una legge, è necessario che le previsioni, su cui la legge si basa, assicurino l'equità della medesima. Noi siamo in uno Stato di diritto e vogliamo che tutti i cittadini sappiano quali sono i danni indennizzabili in caso di calamità. Poiché finora manca una legge organica in questa materia, io ho fatto la seguente domanda: è stato calcolato il danno presunto indennizzabile? Non è certo quello della cronaca giornalistica. Il danno, d'altro canto, deve essere calcolato dai tecnici in un limite di tempo ragionevole, perché si sa, l'uomo è imperfetto ed anche in queste tragiche situazioni tenta di alterare la realtà; sicché, quanto più ritarda l'intervento dei tecnici statali, tanto più aumenta il numero delle richieste di indennizzo.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda propongo di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO.